

COMUNE DI ROCCAGORGA

Provincia di Latina



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CONSULTE DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 15 maggio 2001



INDICE

ART. 1	4
CONTENUTO	4
ART. 2	4
FONTI NORMATIVE	4
ART. 3	4
PRINCIPIO GENERALE	4
ART. 5	4
PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE	4
ART. 6	4
ESCLUSIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE	4
ART. 7	5
COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE	5
ART. 8	5
FUNZIONI E COMPITI DELLE CONSULTE	5
ART. 9	5
<i>NOMINA E DURATA DELLE CONSULTE</i>	5
ART. 10	5
ORGANI DELLE CONSULTE	5
ART. 11	6
IL PRESIDENTE	6
ART. 12	6
IL VICEPRESIDENTE	6
ART. 13	6
ASSEMBLEA DELLA CONSULTA E SUE ATTRIBUZIONI	6
ART. 15	7
SEDUTE E DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA	7



ART. 16	7
SEDE E FUNZIONI DI SEGRETARIA	7
ART. 17	7
DECADENZA E DIMISSIONI	7
ART. 18	7
INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	7
ART. 19	7
FORME DI COORDINAMENTO CON GLI ORGANI COMUNALI	7
ART. 20	8
MEZZI TECNICI E FINANZIARI	8
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'	9



art. 1 contenuto

Il presente regolamento reca la disciplina relativa alla composizione ed al funzionamento delle consulte comunali dei cittadini, ai fini della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, secondo i principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

art. 2 fonti normative

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno proprio il fondamento giuridico sia nell'art.8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia nell'art.53 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 23/09/1999.

art. 3 principio generale

Ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, "i comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale".

ART. 4 LE CONSULTE DEI CITTADINI

Le Consulte comunali dei cittadini, organismi liberamente costituiti al fine della partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, sono previste per le materie dei settori organici di gestione dell'amministrazione locale e possono riguardare una sola materia o più materie coerenti e sinergiche. Esse sono strumenti previsti dallo Statuto del Comune di Roccagorga come momento significativo della partecipazione della popolazione alla vita della collettività.

Con appositi atti costitutivi del Consiglio Comunale sono individuate le consulte da istituire.

Nello stesso atto sono determinati le finalità, gli obiettivi e i compiti specifici delle stesse e precisate le condizioni di partecipazione.

Alla loro istituzione ed alla nomina dei componenti provvede il Sindaco con apposito atto secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

art. 5 PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

La partecipazione delle consulte dei cittadini all'amministrazione locale riguarda:

i provvedimenti amministrativi di carattere generale e programmatico nelle materie in cui si ritiene sia necessario uno sviluppo di iniziative a favore della collettività locale, quali: la pianificazione urbanistica, i piani socio-economici e culturali, i servizi socio assistenziali, le iniziative a favore del turismo e dello sport.

i provvedimenti amministrativi di carattere settoriale, quali la scuola, la cultura, i servizi sanitari, sociali ed assistenziali, gli impianti sportivi, il commercio, l'assetto territoriale, il turismo, i beni pubblici.

ART. 6 ESCLUSIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

La partecipazione delle consulte dei cittadini all'amministrazione locale è esclusa:

in tutti i casi in cui si presenta un'urgente necessità di fronteggiare improvvise esigenze;
nelle ipotesi in cui i procedimenti presuppongono la cognizione di dati tecnici dei quali solo l'Ente può disporre, quali provvedimenti in caso di calamità, realizzazioni di opere pubbliche, concorsi per l'assunzione del personale, espropriazioni, concessioni;
provvedimenti riguardanti il personale dipendente e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Statuto comunale e Regolamenti comunali;



la programmazione e gestione economica dell'amministrazione comunale, per quanto riguarda sia l'acquisizione delle risorse, sia le previsioni delle spese.

art. 7

composizione delle consulte

Le Consulte dei cittadini sono composte da un numero minimo di cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra cittadini di comprovata moralità.

Colui che viene chiamato a rivestire la carica di presidente deve essere scelto tra cittadini aventi specifica professionalità o profuso impegno nel settore di operatività della consulta.

art. 8

funzioni e compiti delle consulte

Le Consulte dei cittadini hanno finalità di sostegno e supporto all'attività politica e amministrativa del Comune di Roccagorga, così come delineata nelle linee programmatiche di mandato elaborate dal Sindaco e presentate al Consiglio Comunale ed annualmente specificata nei documenti di programmazione.

Le Consulte svolgono funzioni propositive per gli organi dell'Amministrazione comunale, a richiesta degli stessi e/o attraverso la predisposizione di autonomi programmi di iniziativa, specie su temi di grande rilevanza per la comunità locale che abbisognano di aggiornamento e sviluppo.

Le consulte hanno i seguenti compiti:

formulare proposte concrete attinenti al settore di intervento;

rendere pareri su richiesta degli organi dell'amministrazione su atti e attività della stessa;

partecipare con funzioni consultive alle adunanze degli organi rappresentativi comunali e previo invito degli stessi;

Esse hanno il potere di aderire ad iniziative, campagne di sensibilizzazione civica e manifestazioni, anche a carattere nazionale, unitamente all'Amministrazione comunale.

Le Consulte possono promuovere o partecipare a forme di coordinamento che coinvolgono i Comuni limitrofi, della Provincia e della Regione. Tale coordinamento sarà finalizzato allo sviluppo delle iniziative per il territorio comunale e provinciale, al collegamento con iniziative regionali, nazionali.

ART. 9

NOMINA E DURATA DELLE CONSULTE

Sulla base della composizione di cui al precedente articolo 7, ogni Consulta è nominata con apposito provvedimento del Sindaco.

I membri delle consulte dei cittadini durano in carica per l'intero mandato del consiglio comunale, fatte salve revoche o sostituzioni, possono essere riconfermati e le loro attribuzioni sono prorogate fino a quando non si sia provveduto alle nuove nomine.

Entro 4 mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale devono essere nominati tutti i nuovi rappresentanti.

In fase di prima applicazione, la prima nomina delle consulte viene fatta entro tre mesi dall'esecutività del presente regolamento istitutivo.

ART. 10

ORGANI DELLE CONSULTE

Sono organi di ciascuna consulta il presidente, il vice-presidente e l'assemblea.

La partecipazione dei componenti agli organi delle consulte comunali è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi comunque denominati, salvo eventuali rimborsi di spese.



ART. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la consulta in tutti i rapporti esterni, assegna ai componenti specifici incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo.

Al Presidente spetta la convocazione delle sedute, la formulazione degli ordini del giorno e la direzione dei lavori delle sedute della consulta.

Allo stesso compete di coordinare l'attuazione delle decisioni assunte nelle riunioni plenarie; di curare la circolazione delle informazioni; di promuovere eventuali consultazioni tra gli enti, i gruppi e le associazioni aderenti; di mantenere costanti rapporti con i mezzi d'informazione e con l'opinione pubblica.

ART. 12 IL VICEPRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza, vacanza o impedimento dello stesso.

Il Vice presidente viene eletto dall'Assemblea, nella prima seduta, a maggioranza semplice dei presenti e sulla lista di tutti i componenti la consulta.

ART. 13 ASSEMBLEA DELLA CONSULTA E SUE ATTRIBUZIONI

L'Assemblea è composta da tutti gli aventi diritto nominati con atto del Sindaco.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in mancanza dal Vice-presidente. Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il componente della consulta di volta in volta incaricato dal presidente.

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

nella prima seduta, eleggere il Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti;
decidere delle cause di decadenza per ineleggibilità e incompatibilità dei propri componenti, chiedendo l'eventuale sostituzione del componente dichiarato cessato al Sindaco;
formulare proposte e/o pareri per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la collettività nelle materie di operatività;
fornire pareri, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative esistenti nel comune;
sensibilizzare le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche specifiche;
richiedere notizie e informazioni al Sindaco e agli assessori comunali su questioni generali riguardanti la collettività.

ART. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente della consulta ne dispone la convocazione, fissandone l'O.d.G. e presiedendone i lavori.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, in via straordinaria, su richiesta formulata per iscritto di almeno un terzo dei componenti e tutte le volte in cui vi sia richiesta da parte degli organi comunali.

Il Presidente della Consulta può richiedere la convocazione della Consulta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

In apertura di seduta può essere richiesta l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti.

Le sedute della Consulta sono di regola pubbliche, salvo diversa decisione della presidenza.



ART. 15

SEDUTE E DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA

Le sedute della Consulta sono valide quando siano presenti la metà dei membri effettivi, in prima convocazione; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle deliberazioni è steso dal segretario ed è firmato dal Presidente e dal segretario.

Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità dei consensi, le eventuali mozioni, osservazioni, proposte, documenti assunti dalla maggioranza, dovranno riportare le posizioni differenti espresse dai componenti della Consulta.

Il verbale delle riunioni delle Consulte e dei gruppi di studio deve, in forma sintetica, riportare le preferenze, le decisioni, i risultati di eventuali votazioni, il testo integrale di documenti e mozioni.

Qualora un componente della Consulta desideri che la propria posizione risulti dal verbale deve chiederlo espressamente.

Le deliberazioni concernenti pareri sono rimesse agli organi del comune entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza l'organo procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

ART. 16

SEDE E FUNZIONI DI SEGRETARIA

Le Consulte hanno sede presso il Comune di Roccagorga e si avvalgono per il loro operato della struttura comunale.

Le funzioni di segretario di ciascuna consulta sono svolte da un componente di volta in volta designato all'inizio della seduta dal Presidente tra i presenti.

Il segretario, scelto ai sensi del comma precedente, assiste alle funzioni della Consulta e ne redige i verbali delle deliberazioni. Il verbale è firmato dallo stesso unitamente al Presidente. Inoltre, deve tenere l'elenco aggiornato dei componenti.

ART. 17

DECADENZA E DIMISSIONI

I componenti delle consulte cessano dalle loro funzioni nei seguenti casi:

per dimissioni volontarie;

per revoca motivata con provvedimento del Sindaco;

per decadenza, dopo cinque assenze consecutive non giustificate alle riunioni;

per decadenza, per i motivi di cui al successivo articolo.

I membri cessati sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati con atto del Sindaco e dura in carica per il rimanente periodo della consiliatura.

ART. 18

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati componenti delle consulte comunali coloro che si trovino in cause di ineleggibilità vigenti per la carica di consigliere comunale.

Non possono mantenere la carica di componente delle consulte comunali coloro che siano incorsi in una delle cause di incompatibilità vigenti per la carica di consigliere comunale.

ART. 19

FORME DI COORDINAMENTO CON GLI ORGANI COMUNALI

Il Consiglio Comunale si riunisce almeno una volta all'anno una riunione allargata ai componenti delle consulte, nella quale:

il Sindaco delinea "lo stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti e relativamente ai settori di intervento delle consulte;



i Presidenti delle consulte esprimono il giudizio degli organismi che rappresentano sui risultati raggiunti, verificano insieme al consiglio lo stato di avanzamento dei programmi e propongono nuovi obiettivi per perseguire lo sviluppo ordinato ed armonico della Comunità.

Il Sindaco, gli Assessori di competenza nella materia delle consulte, il Presidente del Consiglio, possono convocare i Presidenti delle consulte ogni qualvolta lo ritengano opportuno, purché con preavviso di cinque giorni, per iscritto e motivato.

ART. 20

MEZZI TECNICI E FINANZIARI

Nell'ambito dell'organigramma comunale vengono individuati gli uffici massi a disposizione delle Consulte e di cui si avvalgono le stesse per operare.

Nell'ambito del bilancio di previsione deve essere previsto un apposito stanziamento per le attività della Consulta.

La Giunta Comunale assicura nel P.E.G., la disponibilità dei mezzi finanziari allocati su apposito capitolo degli organi generali, epigrafato "Spese per funzionamento delle consulte comunali", necessariamente messi a disposizione di tali organismi e per il loro funzionamento.

In presenza di progetti e programmi che prevedano il coinvolgimento di diversi servizi comunali all'interno degli stessi servizi si dovranno individuare forme adeguate di finanziamento dei progetti e programmi.

ART. 21

REGOLAMENTO INTERNO

Le Consulte possono dotarsi di un Regolamento operativo interno elaborato dagli organi della consulta in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed approvato dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione, dichiarata dal competente CO.RE.CO., il Regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.

ART. 23

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copie del presente regolamento devono essere depositate nella sede comunale e rese accessibili a chiunque intenda consultarli.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. di Latina in data _____, prot.n. _____;
Ripubblicato all'albo Pretorio dal _____ al _____, entrato in vigore il _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.sa Alessandra Macri

La presente copia è conforme all'originale allegato alla deliberazione consiliare n. _____ del _____ e si compone di n. 23 articoli su n. _____ pagine compresa la copertina e la presente.

Roccagorga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.sa Alessandra Macri
